



Prot. n. 319/AP
Napoli, 3 Ottobre 2014

**Ai Centri Associati ASPAT
di Riabilitazione e Socio-Sanitario
ASL CASERTA
Loro Sedi**

ATTENZIONE - URGENTISSIMO

Oggetto: Indicazioni associative relative a nota ASL Caserta prot. 29075 del 1/10/14.

Egregi Colleghi,

nella giornata di ieri siamo venuti a conoscenza, per il Vs. tramite, della nota aziendale in oggetto, con la quale in relazione al sollecito di sottoscrizione dei contratti di struttura ex DCA n. 90/2014 è stato comunicato, come previsto dal punto 18 del citato provvedimento, la cessazione, a far data dal 1/8/2014, della remunerazione delle prestazioni erogate. L'Ufficio di Presidenza della scrivente ha richiesto subitaneamente allo Studio Legale designato le necessarie indicazioni da trasferirVi.

L'Avv. P. Kivel Mazuy ha confermato che la nota aziendale è fortemente lesiva in correlazione alla nostra richiesta, avviata presso la Struttura Commissariale in data 8 settembre c.a., di rimozione dal proposto contratto annuale del famigerato articolo 10, clausola obliterativa del diritto costituzionale alla difesa e motivo fondamentale dell'attuale diniego dell'intera Categoria alla sottoscrizione del relativo contratto di struttura.

L'ASPAT, in prosieguo a quanto già indicato ed allo stato in assenza di alcuna risposta da parte del Dr. Morlacco, avvierà nella prossima settimana mirata attività giudiziaria presso il TAR Campania al fine di ottenere una sospensiva in parte qua del DCA 90/2014 e correlati allegati.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, siete invitati a declinare ogni invito dell'ASL Caserta al riguardo ed a non sottoscrivere alcun contratto ex art. 8-quinquies.

Restiamo nella disponibilità per ogni eventuale ragguglio Vi occorresse.

Mille cordialità.

Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi

**Aspat Campania
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale**

Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon
80143 NAPOLI

Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679
E-mail aspatinforma@gmail.com
Web www.aspatcampania.it

Regione Campania - A.S.L. Caserta
Corso Trieste 299 - 81100 Caserta
Direzione Generale

Prot. n° 29075
del 01-10-2014

Al Legale Rappresentante del
Centro/ Presidio Ambulatoriale di Riabilitazione


Oggetto: Sollecito Sottoscrizione Contratti di Struttura ex D. C.A. n.90/2014

Quest'Azienda, preso atto della mancata sottoscrizione dei contratti di struttura per l'anno 2014, da parte di codesto centro/ presidio ambulatoriale di riabilitazione, sollecita la S.V. alla stipula del contratto.

In assenza dell'impegno contrattuale, quest'Azienda, come previsto dal punto n.18 del citato D.C.A., comunica che a far data dal 01/08/2014, "...cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario pubblico, e si applica la sospensione del rapporto di accreditamento fino alla rimozione della condizione sospensiva....."

Monica Feola

[Signature]



Paolo Menduni
Direttore Generale

[Signature]



Prot. n. 301/AP
Napoli, 8 Settembre 2014

**Ai Centri Associati ASPAT
di Riabilitazione e Socio-Sanitario
ASL CASERTA
Loro Sedi**

URGENTISSIMO

Oggetto: Indicazioni associative relative alla proposta di sottoscrizione dei contratti individuali di struttura – budget 2014.

Gentili Associati,
come concordato nell'incontro del nostro Coordinamento Territoriale tenutosi giovedì u.s. e **come stabilito** dalla riunione congiunta delle Commissioni Consultive Permanenti ASPAT di Branca del giorno 5 settembre u.s.,

VI CONFERMIAMO

che il contratto ex DCA 90/2014 sarà impugnato nelle prossime ore presso il TAR Campania, secondo quanto riportato nell'allegata nota (all. 1) formulata dallo Studio Legale designato, che redatta in formato word deve essere trasferita e sottoscritta sulla Vs. carta intestata senza alcuna modifica ed inviata in pec alle autorità in indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, di unire alla Vs. nota l'allegata Sentenza del TAR Lazio (all. 2) dandoci comunicazione, per conoscenza, dell'avvenuto invio della documentazione in oggetto.

Mille cordialità.


Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi

All. Nota Studio Legale
Sentenza TAR Lazio

Aspat Campania
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale

Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon
80143 NAPOLI

Partita IVA e Codice Fiscale 05704321219
Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679
E-mail aspatinforma@gmail.com
Web www.aspatcampania.it



CARTA INTESTATA
DEL CENTRO

- ALLA ASL CASERTA
C.A. DIRETTORE GENERALE
DR. PAOLO MENDUNI
VIALE UNITA' ITALIANA, 28
81100 – CASERTA

 - AL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA PROSECUZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL
SETTORE SANITARIO DELLA
REGIONE CAMPANIA, ON.
STEFANO CALDORO
VIA SANTA LUCIA, 81
80132 NAPOLI

 - AI SUB COMMISSARI AD ACTA
PER LA PROSECUZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DEL
SETTORE SANITARIO DELLA
REGIONE CAMPANIA, DOTT.
MARIO MORLACCO E DOTT.
ETTORE CINQUE
CENTRO DIREZIONALE IS. C3
80143 NAPOLI
- p.c. ASPAT
CENTRO DIREZIONALE IS. E3
80143 NAPOLI

Inviata in pec : direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
capo.gab@pec.regione.campania.it
commissariato.sanita@pec.regione.campania.it
ettore.cinque@regione.campania.it
aspat@pec.it

**Oggetto: riscontro Vs. nota prot. n. 166/CRIAB del 3/9/2014 –
Sottoscrizione contratto 2014.**

La scrivente struttura privata accreditata, in adesione alle iniziative già intraprese dalla propria Associazione di Categoria ASPAT, rappresenta l'impossibilità di sottoscrivere lo schema di contratto per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 da erogarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014 allegato al **DCA n. 90 del 11.08.2014**, a causa della vessatorietà della "Clausola di salvaguardia" di cui all'art. 10 dello

schema di contratto che viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., imponendo al contraente privato l'acquiescenza all'operato della p.a., con accettazione espressa, che determinerebbe l'estinzione del diritto di azione.

Del resto l'illegittimità della clausola è stata già acclarata dalla giurisprudenza (**v. TAR Lazio, sentenza n. 9193 del 24 ottobre 2013 – allegata – nonché le sentenze nn. 7978 del 17 ottobre 2011 e 7742 del 5 ottobre 2011**).

Pertanto la scrivente struttura comunica la propria disponibilità alla stipula del contratto ex art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 per le prestazioni relative all'anno 2014 **solo a seguito della rimozione o modifica della clausola di cui al cit. art. 10.**

Luogo e data

Il Rappresentante Legale

Allegata Sentenza TAR Lazio

N. 09139/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 789/13, proposto dalla s.p.a. Centro Geriatrico Romano, società di gestione della Casa di cura Merry House, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Corea presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, è elettivamente domiciliata,

contro

il Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato,

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca e con questi elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27,

l'A.U.S.L. Rm D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ferrara e con questi elettivamente

domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Casal Bernocchi n. 73,

per l'annullamento

del decreto commissariale n. 498 del 27 dicembre 2012, che ha fissato il budget 2012 per i soggetti privati accreditati relativamente alle prestazioni di lungodegenza post-acuzie, nella parte in cui prevede la sospensione dell'accreditamento nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo; della clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, nei limiti dell'interesse, nonché per la dichiarazione di illegittimità e nullità, con contestuale disapplicazione della citata clausola v);

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.U.S.L. Rm D;

Viste le memorie prodotte dalla ricorrente, dalla Regione Lazio e dalla A.U.S.L. Rm D a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2013 e depositato il

successivo 25 gennaio la s.p.a. Centro Geriatrico Romano, società di gestione della Casa di cura Merry House, ha impugnato la clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012, a norma del quale "con il presente contratto/accordo, la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione del budget, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato e presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto/accordo. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti". La ricorrente ha altresì impugnato il decreto commissariale n. 498 del 27 dicembre 2012, che ha fissato il budget 2012 per i soggetti privati accreditati relativamente alle prestazioni di lungodegenza post-acuzie, nella parte in cui ha previsto la sospensione dell'accreditamento nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Espone, in fatto, che la Casa di cura Merry House è una struttura sanitaria plurispecialistica accreditata dalla Regione Lazio per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di ricovero e ambulatoriali. Con l'impugnata clausola v) le è stata inibita la possibilità di adire le vie giudiziali per far valere l'illegittimità del budget assegnato con decreto commissariale

2. Avverso la predetta clausola la ricorrente è insorta deducendone l'illegittimità per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

3. Il Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio si è costituito in giudizio per resistere al ricorso senza peraltro espletare alcuna attività difensiva.

4. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
5. Si è costituita in giudizio la A.U.S.L. Rm D, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva mentre nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
6. Con ordinanza n. 962 del 28 febbraio 2013 è stata accolta l'istanza cautelare di sospensiva.
7. All'udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, la s.p.a. Centro Geriatrico Romano è società di gestione della Casa di cura Merry House, struttura sanitaria plurispecialistica accreditata dalla Regione Lazio per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di ricovero e ambulatoriali. Ha impugnato la clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012, a norma del quale "con il presente contratto/accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione del budget, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato e presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto/accordo. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti". Ha altresì impugnato il decreto commissariale n. 498 del 27 dicembre 2012, che ha fissato il budget 2012 per i soggetti privati accreditati relativamente alle prestazioni di lungodegenza post-acuzie, nella parte in cui ha previsto la sospensione dell'accreditamento nel caso di mancata sottoscrizione

dell'accordo. Ad avviso di parte ricorrente la clausola dell'accordo/contratto ha contenuto vessatorio perché inibisce la possibilità di adire la competente autorità giudiziaria affinché verifichi la legittimità del budget assegnato. Ad aggravare la previsione, ad avviso di parte ricorrente, è la circostanza che l'imposizione di una siffatta preclusione farebbe riferimento ad ogni provvedimento regionale di fissazione dei tetti di spesa e di assegnazione dei budget, con la conseguenza che la struttura sarebbe chiamata a prestare acquiescenza anche ad eventuali provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa successivi a quelli relativi all'anno 2012.

Il Collegio non condivide la lettura che della clausola ne dà la ricorrente. Al di là della formulazione letterale, non certamente di lineare chiarezza, è assorbente la considerazione che l'accordo che le parti (A.S.L. e struttura erogatrice) devono firmare non può che disciplinare il rapporto contrattuale connesso all'annualità cui il decreto determinativo del budget si riferisce. Aggiungasi che ad ogni decreto commissariale che fissa, per il singolo anno di riferimento, il budget ed individua le strutture sanitarie destinatarie dello stesso accede un accordo stipulato, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, da ciascuna struttura e l'Azienda sanitaria di riferimento, con la conseguenza che è questo e solo questo che disciplina il rapporto privatistico sorto tra le parti, ivi compresi i diritti e doveri facenti capo a ciascuno dei soggetti del rapporto e le rinunce eventualmente pattuite. Una diversa conclusione - che effettivamente potrebbe trovare spazio nella libertà contrattuale assicurata alle parti del rapporto dalla disciplina dettata dal codice civile - non sarebbe conforme a criteri di logica, scontrandosi con la possibilità di inserire la stessa clausola nell'accordo che ogni anno la struttura deve

sottoscrivere per essere accreditata.

2. Così precisata la portata della clausola impugnata, preme ancora al Collegio chiarire che oggetto (in parte qua) del gravame è, appunto, la clausola di uno “schema di contratto/accordo” che, per espressa previsione del decreto commissariale che l’ha approvato, ne costituiscono parte integrante. Si tratta, quindi, di schema di accordo approvato con delibera commissariale e non ancora del contratto stipulato tra A.S.L. e struttura erogatrice della prestazione sanitaria. Questa puntualizzazione appare al Collegio importante per definire le modalità con cui valutare la legittimità o meno del contenuto di tale clausola.

Da sottolineare, ancora, - perché rilevante ai fini dell’ammissibilità del gravame in esame - che la struttura sanitaria ha proposto separato ricorso (n. 1897/13) avverso il decreto commissariale n. 498 del 2012 (impugnato, per altro profilo, anche con l’odierno gravame), che ha determinato il budget ad essa spettante per le prestazioni di lungodegenza post-acuzie per l’anno 2012, e ciò rende concreto ed attuale il suo interesse a censurare, con il ricorso in esame, la clausola che potrebbe essere opposta in quella sede dalle parti resistenti per eccepire l’inammissibilità del ricorso proposto contro la quantificazione del budget, sul rilievo che la struttura accreditata avrebbe prestato acquiescenza al contenuto dell’accordo medio tempore sottoscritto, rinunciando a contestarne la legittimità in sede giurisdizionale.

3. Prima di passare al merito, occorre esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla A.U.S.L. Rm D, sul rilievo che la determinazione del budget è competenza esclusiva della regione (e, per essa, del Commissario ad acta nominato per fronteggiare l’emergenza sanitaria).

L'eccezione non è suscettibile di positiva valutazione. Nell'impugnato decreto n. 498 del 2012 si dà mandato alle Aziende sanitarie di far sottoscrivere l'accordo alle strutture accreditate che insistono sul proprio territorio, entro cinque giorni dalla notifica del decreto stesso. Correttamente quindi la ricorrente ha ritenuto di partecipare l'Azienda sanitaria del contenzioso in atto e della richiesta di sospensione degli atti impugnati. Aggiungasi, ed il rilievo è assorbente, che la ricorrente ha impugnato lo schema di accordo che deve sottoscrivere proprio con l'A.U.S.L. Rm D.

4. Passando all'esame del merito il ricorso, nella parte volta a far accertare l'illegittimità del contenuto della clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012 è suscettibile di positiva valutazione.

La Sezione si è già occupata di analoga questione con le sentenze nn. 7978 del 17 ottobre 2011 e 7742 del 5 ottobre 2011 ed ha accolto il motivo di doglianza sul rilievo che una clausola, che impone la rinuncia ad agire in giudizio avverso la determinazione del budget assegnato, si pone in palese contrasto con i principi fissati dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa. La prima di tali sentenze non è stata appellata, la seconda è stata appellata ma non relativamente al capo di pronuncia che riteneva illegittima la clausola. Di tale circostanza dà espressamente atto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 878 del 13 febbraio 2013, che ha definito l'appello.

Dai propri recenti precedenti, che sembrano essere condivisi dalla regione Lazio e dal Commissario ad acta che, come si è detto, non hanno appellato la statuizione del Tar che ha ritenuto illegittima una siffatta clausola, il Collegio non intende discostarsi, apparendo

illegittima – perché, appunto, violativa del diritto di difesa costituzionalmente garantito – una rinuncia preventiva ad adire il giudice perché accerti la legittimità della delibera autoritativa con cui è stato determinato il budget, non potendo le scelte effettuate dall'Amministrazione essere sottratte al controllo di legittimità, cioè alla verifica che le medesime siano conformi alle norme ed ai principi che regolano il regime di accreditamento e che non siano il frutto di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione.

Si tratta, peraltro, di conclusione che sembra essere condivisa dallo stesso Commissario ad acta anche per un ulteriore profilo, che si aggiunge all'omessa interposizione di appello.

Nel decreto n. 498 del 2012, con il quale è stato determinato il budget spettante alla ricorrente per l'anno 2012 per le prestazioni di lungodegenza post-acuzie, il Commissario ad acta dà espressamente atto (pag. 8) che “avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”. Non c'è dubbio che legittimati a ricorrere e titolari di un interesse concreto ed attuale ad impugnare il decreto n. 498 del 2012 non possono essere che le strutture accreditate alle quali lo stesso è stato notificato perché destinatarie del budget e, quindi, gli stessi erogatori chiamati a sottoscrivere gli accordi contenenti la clausola impugnata.

Si tratta di una evidente contraddittorietà tra la previsione del decreto commissariale e quella dell'accordo - di cui la prima ammette la possibilità di impugnare il budget assegnato alla struttura e la seconda, invece, lo esclude - che non può essere superata né richiamando la

diversa natura dell'atto in cui la stessa è contenuta (atto autoritativo la prima e accordo/contratto la seconda), atteso che in entrambi i casi oggetto della previsione è, nella sostanza, la possibilità di contestare la determinazione del budget assegnato, né la circostanza che l'accordo non è sottoscritto dal Commissario ad acta ma dall'Azienda sanitaria, e ciò in quanto è comunque il Commissario ad acta che ha predisposto lo schema di accordo. La rilevata contraddizione può essere invece superata secondo criteri di logica e di buon senso, vedendo in essa un ripensamento, da parte del Commissario, in ordine alla necessità, opportunità e legittimità di inserire la clausola di chiusura nell'accordo, anche alla luce del recente giudicato formatosi sul punto.

Preme peraltro al Collegio chiarire che l'illegittimità della clausola gravata non comporta che la struttura accreditata potrà senza limiti contestare il budget assegnato, soccorrendo i principi, elaborati dalla giurisprudenza, che regolano la materia. E' noto, infatti, che mentre deve essere data la possibilità di contestare senza limiti, dinanzi al giudice naturale, errori di calcolo effettuati nell'individuazione del budget assegnato, il sindacato sulla determinazione autoritativa dello stesso budget deve tener conto che le Regioni, nell'esercitare detta potestà programmatica, godono di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l'assicurazione dell'efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico (Cons. St., A.P., 12 aprile 2013, n. 3).

A fronte di tale potere discrezionale il sindacato del giudice

amministrativo non può impingere nel merito delle scelte effettuate e può riguardare solo vizi che ictu oculi appaiano di eccesso di potere in alcune figure sintomatiche, quali l'illogicità, la contraddittorietà, l'ingiustizia manifesta, l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della determinazione (Cons. St., sez. III, 3 luglio 2013, n. 3572; id. 14 gennaio 2013, n. 134).

5. Privata di pregio è invece la censura proposta nei confronti della previsione contenuta nel decreto commissariale n. 498 del 2012, che dispone la sospensione dell'accreditamento nell'ipotesi in cui l'Erogatore non firmi l'accordo.

Il Commissario ad acta si è infatti limitato a richiamare quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (aggiunto dal comma 1 quinquies dell'art. 79, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), secondo cui "in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso". Non può quindi ritenersi illegittima la censurata disposizione, che si limitava a riportare l'esatto contenuto di una previsione di legge, e ciò per la semplice ragione che tale sospensione sarebbe comunque scattata ex lege nel caso in cui la ricorrente non avesse firmato l'accordo, anche se il Commissario non lo avesse precisato nel decreto n. 498.

Si tratta, peraltro, di previsione che risponde alla logica del sistema che pernia l'istituto dell'accreditamento. Il sistema di programmazione è, infatti, incentrato su di un modello bifasico in seno al quale alla fase autoritativa regionale segue un momento di negoziazione. L'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'Amministrazione presuppone,

infatti, la stipulazione dell'accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale. La struttura sanitaria, che vuole operare nell'ambito del servizio sanitario nazionale, ha quindi l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di stipulare l'accordo contrattuale.

6. Per le ragioni sopra esposti il ricorso deve essere accolto limitatamente all'impugnata clausola dell'accordo/contratto.

In considerazione della particolarità della controversia le spese di giudizio possono essere integrate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012. Respinge il ricorso nella parte volta all'annullamento del decreto commissariale n. 498 del 27 dicembre 2012, limitatamente alla previsione della sospensione dell'accreditamento nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Regione Campania - A.S.L. Caserta
Via Unità Italiana ,28 - 81100 Caserta
Direttore Generale
Ufficio Liquidazione Centri di Riabilitazione

Prot. n. 166 /CRIAB
del 03/09/2014

Ai Legali Rappresentanti dei
Presidi Ambulatoriali di Riabilitazione e
Centri Ambulatoriali di Riabilitazione

e p.c Alle Associazioni di Categoria
Area Riabilitativa

Oggetto: Stipula Contratto di Acquisto Prestazioni ex art 44 , ex art 26 L.833/78
Decreto Commissariale n 90 dell'11/08/2014

Le SS.LL., sono convocate, presso l'Ufficio Liquidazione Centri di Riabilitazione, sito in Caserta, via Unità Italiana, 28, per sottoscrivere il contratto in oggetto, dal giorno 08 settembre 2014, dalle ore 09,00 alle ore 14,00.

Si precisa che, ai fini della stipula del contratto, come previsto dall'allegato A del citato D.C.A., è necessario che:

- le strutture da loro rappresentate risultino in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed infortunistici (D.U.R.C.) ;
- siano acquisiti i seguenti documenti:
 - 1) Certificato della C.C.I.A.A. di recente data, recante la composizione del C.D.A. ed i poteri di rappresentanza , oppure copia autentica dello statuto vigente e del Verbale di assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori.
 - 2) Fotocopia della Carta d'identità e codice fiscale.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Giuseppina Cecere

